ACCORDO TERRITORIALE PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI PREGANZIOL

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

- A.P.E., ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA CONFEDILIZIA TREVISO, in persona del Presidente Geom. Marcello Furlan;
- U.P.P.I., UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI TREVISO, in persona del Presidente Avv. Marzio Bolondi:
- A.S.P.P.I., ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI TREVISO, in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;
- CONFAPPI, CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE TREVISO, in persona del Presidente Dott, ssa Ines Durante;
- CONFABITARE, ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI TREVISO, in persona del Presidente Avv. Francesco Marini;
- S.U.N.I.A., SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI TREVISO, in persona del Segretario Provinciale Dott.ssa Alessandra Gava;
- S.I.C.E.T, SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO TREVISO, nella rappresentanza territoriale del Sig. Danilo Marangon;
- U.N.I.A.T.,.UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO TREVISO, in persona del Responsabile Territoriale Sig. Tozzato Mario

PREMESSO

- che il 31 maggio 2005 era stato sottoscritto l'Accordo territoriale, attualmente vigente, in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002;
- che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il Comune di Preganzial, in sostituzione di quello stipulato il 31 maggio 2005;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Accordo territoriale stipulato il 31 maggio 2005 è integralmente sostituito dal presente, con validità per il territorio amministrativo del Comune di Preganziol.

TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Preganziol.
- 2) Il territorio del Comune di Preganziol, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene suddiviso in due zone omogenee: Zona A (per il capoluogo e la località "Le Grazie" zona OMI B2, nonché località "Frescada" zona OMI E1; dette zone sono evidenziate, nell'allegato, con colore giallo) e Zona B, corrispondente a tutto il rimanente territorio soggetto all'amministrazione del Comune di Preganziol; il tutto come da Allegato 1 (Zone del Comune).

Non vengono individuate zone di degrado o fabbricati degradati in quanto, per la determinazione del relativo canone, le parti contraenti terranno conto degli elementi caratterizzanti ciascuna unità immobiliare.

- Si precisa che, ove il confine di zona sia delimitato da una strada, tutti gli immobili con numero civico su detta strada rientreranno nella zona superiore.
- 3) Per le due zone omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni (valore ma./annuo), come da Allegato 2 (Fasce di oscillazione).
- 4) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie:
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a"), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett, a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mq. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 40,01 e mg. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 50,01 e mg. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;

f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

- 5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti, il tutto come da Allegato 2 (Fasce di oscillazione).
- 6) Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.
- 7) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, con decorrenza dalla data di scadenza del presente accordo.
- 8) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- 9) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'Allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4% per i contratti di durata di cinque anni, del 6% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 10) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi, come sopra specificati, potranno essere aumentati fino al 25% (venticinque per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 30% (trenta per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice).

L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

- 11) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 12) Gli aumenti di cui ai paragrafi 9, 10 e 11 sono tra essi cumulabili.
- 13) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 14) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e

(MD)

Mai. Ady

MS De

normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello Allegato 3 (Attestazione unilaterale) o del modello Allegato 4 (Attestazione bilaterale).

- 15) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.
- 16) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato A al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dall'intero territorio amministrativo del Comune di Preganziol che, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017 risulta, ai dati dell'ultimo censimento, avere un numero di abitanti pari a 16.772.
- 2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
- 3) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 (Fasce di oscillazione).
- 4) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o partici, cantine, soffitte, lavanderie;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a"), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett,re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett, a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mq. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 40,01 e mq. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 50,01 e mg. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

- I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.
- 5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti, il tutto come da Allegato 2 (Fasce di oscillazione).

Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.

- 6) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, con decorrenza dalla data di scadenza del presente accordo.
- 7) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- 8) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi come sopra specificati potranno essere aumentati fino al 25% (venticinque per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 30% (trenta per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice). L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.
- 9) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 10) Gli aumenti di cui ai paragrafi 8 e 9 sono tra essi cumulabili.
- 11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 12) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
- 13) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:
- 13.1) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di

Mais Malf

Ms

Or Lug

servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.

- 13.2) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
- 14) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal paragrafo 13 del presente Titolo o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
- 15) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
- 16) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello Allegato 3 (Attestazione unilaterale) o del modello Allegato 4 (Attestazione bilaterale).
- 17) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.
- 18) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO C) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI (art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Preganziol che, ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.M. 16 gennaio 2017, è limitrofo a sede universitaria.
- 2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.

- 3) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:
- ·a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze o portici, cantine, soffitte, lavanderie;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a"), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lett.re a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mg. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 40,01 e mg. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mg. 50,01 e mq. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

4) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti, il tutto come da Allegato 2 (Fasce di oscillazione)

Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.

- 5) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione dell'indice Istat, con decorrenza dalla data di scadenza del presente accordo.
- 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- 7) Per gli alloggi arredati, i valori minimi e massimi come sopra specificati potranno essere aumentati fino al 25% (venticinque per cento). Detto incremento sarà elevato fino al 30% (trenta per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice).

L'incremento riferito all'arredo non si renderà peraltro applicabile ove l'arredamento non sia sufficiente alla vivibilità.

- 8) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 2 (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 9) Gli aumenti di cui ai paragrafi 7 e 8 sono tra essi cumulabili.
- 10) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 11) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello Allegato 3 (Attestazione unilaterale) o del modello Allegato 4 (Attestazione bilaterale).
- 12) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C al D.M. 16 gennalo 2017.

TITOLO D) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

- 1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati anche in base ad appositi accordi integrativi tra la proprietà interessata e le organizzazioni firmatarie del presente accordo, all'interno delle fasce di oscillazione, in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
- 2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 5, del presente Accordo.
- 3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO E) ONERI ACCESSORI

Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017 e, per quanto non specificatamente contemplato, si rinvia agli usi e alle convenzioni locali.

TITOLO F) COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

- 1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello Allegato 5 (Modulo di richiesta) al presente Accordo.
- 2) Per l'attivazione ed adesione alla procedura di negoziazione, parte locatrice dovrà rivolgersi ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare firmatarie del presente accordo territoriale, mentre parte conduttrice dovrà rivolgersi ad una delle Organizzazioni dei conduttori firmatarie del presente accordo territoriale.

TITOLO G) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

- 1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito.
 Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo.
- 2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 3) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche ed integrazioni.
- 4) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 5) Il presente Accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

Allegato 1: Zone del Comune di Preganziol

Allegato 2: Fasce di oscillazione per il Comune di Preganziol

Allegato 3: Attestazione unilaterale Allegato 4: Attestazione bilaterale

Allegato 5: Modulo di richiesta

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulant


Preganzial, li 3 1 MAG 2018

Presidente Geom. Marcello Furlan U.P.P.I., UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Marzio Bolondi A.S.P.P.I., ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI -TREVISO, in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto CONFAPPI, CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE - TREVISO, in persona del Presidente Dott.ssa Ines Durante CONFABITARE, ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Francesco Marini S.U.N.I.A., SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI EDCASSEGNATARI -TREVISO, in persona del Segretario Provinciale Dott.ssa Alegsandra Gava S.I.C.E.T, SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO TREVISO rappresentanza territoriale del Sig. Danilo Marangon U.N.I.A.T., UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE-E TERRITORIO - TREVISO, in persona del Responsabile Territoriale Sig. Tozzato Mario

A.P.E., ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA - CONFEDILIZIA TREVISO, in persona del

PREGANZIOL

ALL. 1 (pag. 1 di 3) ZONE DEL COTIUNE




Der An

Justin Just

PREGANZIOL

ALL. 1 (pag. 2 di 3) 20NE DEL COTIVNE


Capoluogo e Zona "Le Grazie" (evidenziate in colore giallo) ZONA OMI B2



PREGANZIOL

ALL. 1 (pag. 3 di 3)

Zona "Frescada" (evidenziate in colore giallo)



The Marian Deve

I valori sono espressi in EURO per MQ./ANNUO

ALLEGATO A	1^ Subfascia	2^ Subfascia	3^ Subfascia
	UNITA' IMMOBILIARE	UNITA' IMMOBILIARE	UNITA' IMMOBILIARE
	DI PARTICOLARI DOTAZIONI	DI PARTICOLARI DOTAZIONI	DI PARTICOLARI DOTAZION
	Caratterizzata dalla presenza	Caratterizzata dalla presenza	Caratterizzata dalla presenz
	di almeno 7 del seguenti	di almeno 6 del seguenti	fino a 5 del seguenti
	elementi di riferimento	elementi di riferimento	elementi di riferimento
	1. implanto di riscaldamento 2. implanto di condizionamento efo implanto parnolli fotovoltalci 3. implanto allarmo antintrusione efo portoncino blindato efo barra antintrusione 4. videosorveglianza 5. unità immobiliare in edificio dotato di ascensore 6. doppi servizi 7. dappi vetri (vetrocamera o controfinestro) 8. terrezza 9. cantina, soffilia o sottotetto	1. Implanto di riscaldamento e/o Implanto di condizionamento e/o Implanto pannelli lotovoltalci 3. Implanto allarme antintrusione e/o portoncino bilindato e/o barra antintrusione e/o barra antintrusione di videosorvegilanza 5. unità immobiliare in odificio dotato di ascensore doppi servizi (veirocentera o controfinestre) 6. terrazza 9. cantina, soffitta o sottototio	1. Implanto di riscaldamento 2. Implanto di condizionamente e/o Implanto pannoli fotovoltalci 3. Implanto all'amme antinirusione e/o portoncino blindato e/o barra antinirusione 4. videocitofono e/o implanto di controli implanto e/o implanto di riporationo e/o
ANNO DI	garage o posto auto in uso esclusivo area scoperia in uso esclusivo area a verde elo cortilo in uso	garage o posto auto in uso esclusivo area scoperta in uso esclusivo area a verde e/o cortile in uso	garage o posto auto in uso esclusivo area scoperta in uso esclusivo area a verde e/o cortile in uso
COSTRUZIONE O ISTRUTTURAZIONE (1)	comune (min. mq. 20 per unità) 13. fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative	comune (min, mg. 20 per unità) 13. fabbricato in edificio fino ad un massimo di 8 unità abitative	comune (min, mq. 20 per unità) 13. fabbricato in edificio fine ad us massimo di 8 unità abitative

ZONA A

DA 01/01/2006	DA : € 74,00 AD € 46,00	DA € 67,00 AD € 38,00	DA € 60,00 AD € 28,00
DA 1.1.1991 AL 31/12/2005	DA € 69,00 AD € 43,00	DA € 63,00 AD € 36,00	DA € 56,00 AD € 26,00
DA 1.1.1970 AL 31.12.90 compresi	DA € 58,00 AD € 36,00	DA € 53,00 AD € 29,00	DA € 44,00 AD € 21,00
FINO AL 31.12.1969	DA € 52,00 AD € 29,00	DA € 42,00 AD € 21,00	DA € 33,00 AD € 15,00

ZONA B

DA 01/01/2006	DA € 66,00	AD € 41,00	DA €60,00	AD € 32,00	DA € 63,00	AD € 28,00
DA 1.1.1991 AL 31/12/2005	DA €62,00	AD € 38,00	DA € 58,00	AD € 30,00	DA € 50,00	AÐ € 26,00
DA 1.1.1970 AL 31.12.90 compresi	DA € 52,00	AD € 29,00	DA €46,00	AD € 22,00	DA € 40,00	AD € 19,00
FINO AL 31.12.1969	DA € 43,00	AÐ € 21,00	DA €38,00	AD € 19,00	DA €30,00	AD € 14,00

(1) Qualora sull'immobile oggetto della locazione siano stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti), ai fini della vetustà andrà tenuto conto dell'anno di esecuzione di tali interventi, equiparandoto all'anno di costruzione o ristrutturazione.

N.B.: Per tutti gli immobili in classe energetica A e B i valori massimi, come sopra esposti, subiranno un aumento del 10% (a prescindere dalla zona)

A lose

Zu M

See !

Juse John

ALLEGATO "3" (Attestazione unilaterale)

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/1/2017 L'Organizzazione, firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di, depositato il, in persona di, PREMESSO CHE il Sig. C.F.: residente a in Via/P.za n. nella qualità di locatore/conduttore dell'immobile/porzione di immobile sito a in Via/P.za n., piano int., con contratto stipulato con il Sig. C.F.:, residente a in Via/P.za il e decorrenza il, registrato il al n. presso l'Agenzia delle entrate/in corso di registrazione, essendo i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l'attestazione ex D.M. 16/1/2017, dichiarando, sotto la sua responsabilità, le caratteristiche dell'immobile oggetto della locazione agevolata/ad uso transitorio/per studenti universitari, come da elementi oggettivi dichiarati dallo stesso ai fini del calcolo del canone agevolato. Tutto ciò premesso, l'Organizzazione, come sopra rappresentata, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dal signor, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali, **ATTESTA** che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di, depositato in data Il dichiarante p. l'Organizzazione

Mo

W Do M

Day Tu

ALLEGATO "4" (Attestazione bilaterale)

1	ATTESTAZIONE	BILATERALE DI RISPON	DENZA <i>EX</i> D.M. 16/1/2017	de
			, e l'Organizzazione, in territoriale per il Comune di	(h
		PREMESSO CHE		M
nella qualità, regis i termini non la sua respons	di locatore/condutto n, piano sidente a i strato il al n ancora scaduti, ha p sabilità, le caratterist	re dell'immobile/porzione di int, con contratto stip n Via/P.za presso l'Agenzia delle e resentato richiesta per l'attesta ciche dell'immobile oggetto del	in Via/P.za	Jes /
o, in alternati	va, in caso di richies	ta congiunta:		
nella qualità	di locatore e il Sig n n . in Via/P.za e decorrenza il trazione, essendo i to 117, dichiarando, so	g	in Via/P.za	
			ra rappresentate, sulla base degli elementi dell'ottenimento di eventuali agevolazioni	A C
		ATTESTANO		
		rmativi del contratto sopra e er il Comune di, de	descritto corrispondono a quanto previsto positato in data	
A) Il die	chiarante	p. l'Organizzazione	p. l'Organizzazione	;
B) I di	chiaranti	p. l'Organizzazione	p. l'Organizzazione	

ALLEGATO "5" (Modulo di richiesta)

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE (D.M. 16/1/2017)

Il/la	sottoscritto/a		, C.F.:
	90. 50 SUB-RESIDENCE POLICE (1900)	residente in	via/piazza 🔥 🐧
		n, sc, int, cap, mail	/ mail pec \\ \\
		, telefono,	cellulare
	, c	, telefono, onduttore/locatore di immobile sito all'indirizzo di resi	denza sopra
indicato,	ovvero in	via/piazza	n. ~
, sc.	, int, cap	, con contratto di locazione abitativa:	2
		1	()
□ agevol			\mathcal{A}
□ transit	10 mm		$(\ \)$
□ studen	ti universitari,		
	ex art. 2, comma 1, L		
\square ex art.	23, D.L. 133/2014, co	ome convertito in legge (c.d. Rent to buy);	
□ altro _			
			7
		/ e registrato in data// per la durata di	The second secon
con il	locatore/conduttore	Sig./Sig.ra/Soc.	, C.F.:
-		residente in	via/piazza
		n, sc, int, cap, al canon	e mensile di
Euro	1	1.1	
		procedura prevista dall'articolodel contratto di lo	cazione per
question	i inerenti:		
□ interpr	estaziona dal contratta		
-	etazione del contratto ione del contratto;	,	$\langle N \rangle$
	- AAA - AAAA	za del contratto all'accordo di riferimento;	(OK)
	e di locazione;	a del contratto all'accordo di merimento,	AL
	(2)		
	ccessori;	Granda gull'immabilar	43/1
		fiscale sull'immobile;	A
		che incide sulla congruità del canone;	
	ione della locazione;	1.112'	,
	ione e manutenzione		
	namento degli impian	ti e servizi;	3
	mento condominiale;		5
□ altro _			
e fa pres	ente quanto segue (da	descrivere obbligatoriamente):	
			\\
			The second
			Ď

CHIEDE

alla	Organizzazione	dei	conduttori/Organizzazione	della	proprietà	edilizia		
			quale firmataria dell'Accordo t	erritoriale	sottoscritto a	ai sensi art.		
2, con	nma 3, L. 9 dicembre	1998, n	. 431 e del D.M. 16/1/2017, depo	sitato in d	lata / /	/ presso		
il Comune di che, valutata l'ammissibilità della presente is indicato il negoziatore, proceda ai successivi adempimenti previsti dall'art. 3 del Regolar								
indica	ito il negoziatore, pro	oceda a	i successivi adempimenti previs	ti dall'art	t. 3 del Rego	lamento di		
accett artt. 6 Ai fin	azione da parte mia, i , 7 e 8 del citato Rego	n caso d olament	zione stragiudiziale allegato E i formale costituzione della Com o. atore/conduttore della presente i	missione,	, di quanto pre	evisto dagli		
Autor	izzo/non autorizzo a	recapita	rmi le successive comunicazioni	alla mail	pec sopra inc	dicata.		
					•			
	lì		Firma					